

RISOLUZIONE N°7 del 16/12/2008

Integrazione della Risoluzione n° 5 del 25 settembre 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali.

Nella seduta del 16 dicembre 2008 composto come da verbale in pari data; esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

VISTA la Risoluzione n° 1 del 20 febbraio 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali;

VISTA la Risoluzione n° 5 del 25 settembre 2007, modificativa della precitata Risoluzione n° 1/'07;

VISTE le numerose richieste indirizzate a questo Consiglio di Presidenza, con le quali si prospetta il quesito su quale debba essere il compenso c.d. "fisso" da corrispondere ai quei soggetti che, non già in via di fatto, bensì in forza della qualifica rivestita esercitano legittimamente, in caso di assenza o impedimento, funzioni corrispondenti a qualifiche superiori;

VISTO l'art. 51, co. 1, ult. cpv., e co. 5 del d.lg 30 marzo 2001, n° 165;

Considerato:

Questo Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n° 5/'07 in preambolo richiamata, ha inteso estendere all'esercizio di fatto di funzioni giurisdizionali anche il compenso c.d. "fisso", sulla base di argomentazioni saldamente ancorate – sia pur analogicamente – alla disciplina del rapporto di servizio professionale.

In particolare, l'aggancio normativo è identificato con l'art. 2126 c.c., e dall'applicazione fattane dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al rapporto di pubblico impiego (Cfr. C.d.S., Ad. Plen., sentt. nn° 5 e 6 del 5 marzo 1992).

Il quesito cui il Consiglio di Presidenza è chiamato a dare risposta in questa sede è quello – sommariamente tratteggiato in preambolo – di quale sia il compenso da corrispondersi ai componenti delle CC.TT. che esercitano, per assenza dei titolari (ma comunque in forza di previsioni di legge o di regolamento), funzioni corrispondenti a qualifiche superiori.

In altri termini, quale debba essere il trattamento economico spettante, in particolare, ai Presidenti di Commissione facenti funzione, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del D.Lgs. n° 545/'92, nonché ai vice Presidenti di sezione che, nel caso di prolungata assenza del Presidente di sezione, ne svolgano le funzioni.

Nulla quaestio sul fatto, pacificamente riconosciuto, di corrispondere per intero alle precitate figure il trattamento economico c.d. “variabile”. Il quesito che assume particolare rilievo in questa sede attiene, invece, alla parte c.d. “fissa” del trattamento economico. Come è noto, essa viene diversificata, nel D.M. 28 giugno 2002 che regola la materia, a seconda della qualifica rivestita, distinguendosi, in tal senso, le qualifiche di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, vice Presidente di sezione, e giudice. Né mai, prima d’oggi, tale compenso fisso è stato raggugliato a quello della qualifica di Presidenti di Commissione e Presidenti di sezione, esercitata in via di “supplenza”, dagli aventi diritto (rispettivamente Presidenti di sezione con maggiore anzianità e vice Presidenti di sezione) nel caso di assenza o impedimento dei titolari.

Orbene, la risposta appare lineare, sol che si faccia riferimento non soltanto a principi costituzionali di pacifica applicazione, ma anche a norme di legge ordinaria alle quali, per analogia, sembra corretto rifarsi. Ed allora, una volta riconosciuta la spettanza delle somme erogate nel caso di esercizio “di fatto”, perciò privo di copertura giuridica (come nelle ipotesi di nomine successivamente annullate in sede amministrativa o giurisdizionale), risulterebbe assolutamente irragionevole, oltre che manifestamente ingiusto sotto il profilo concreto, non riconoscere le medesime spettanze per quell’identico servizio, esercitato però del tutto legittimamente.

Invero, apparirebbe manifestamente inammissibile, ed insanabilmente illogico, riconoscere la spettanza del compenso fisso allorché le relative funzioni siano state esercitate “illegittimamente”, e negare la spettanza di quelle medesime somme nei casi in cui quelle stesse funzioni siano state “legittimamente” esercitate, in via di supplenza, dai soggetti identificati dalla Legge. In aggiunta, si consideri che: a) la corresponsione dei compensi è disciplinata non già direttamente dalla Legge bensì, in forza dei rinvii operati dall’art. 13 del D.Lgs. 545/’92, da un provvedimento amministrativo, come tale suscettibile di gravame innanzi all’A.G.A.; b) l’adito Giudice Amministrativo, nella (probabile) ipotesi di contenzioso sul punto, ben difficilmente potrà prescindere dalle stesse considerazioni qui manifestate; c) conseguentemente, nel caso di annullamento (totale o parziale) del citato D.M., non si potrebbero escludere alterazioni nei modi e nei tempi di erogazione dei compensi spettanti ai magistrati tributari. Scenario, quest’ultimo, che il Consiglio intende assolutamente prevenire.

Queste considerazioni, per la loro potente forza espansiva, assorbono ogni possibile eccezione, ed esonerano pertanto da qualunque ulteriore rilievo.

Una volta stabilita la spettanza dell’intero compenso (fisso e variabile) ai soggetti chiamati dalla Legge ad esercitare funzioni superiori in via di supplenza, resta però da chiarire che il citato esercizio non fa maturare, in capo ai soggetti indicati, il diritto a vedersi riconoscere, in sede di concorso per trasferimento – ai soli fini giuridici (di quelli economici s’è già detto dianzi) – il maggior punteggio in ragione del servizio prestato. E ciò per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, proprio la normativa in materia di pubblico impiego, raccolta nel d.lg. 30 marzo 2001, n° 165 (sia pur analogicamente richiamata), prevede la fattispecie al suo art. 51, co. 1, ult. cpv.: “(...). L’esercizio di fatto di mansioni non

corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione." Per quel che qui occupa, appare utile anche un richiamo al comma 5 della stessa disposizione: "(...) è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore."

In secondo luogo, è il caso di ricordare che l'esercizio delle funzioni direttive e semi-direttive di cui trattasi avviene in via di "supplenza", cagionata da assenza o impedimento assolutamente temporanei del titolare: ciò che vale anche nel caso dei tempi tecnici occorrenti per esaurire le necessarie procedure concorsuali. Con un ulteriore "distinguo": in circostanze ordinarie (quelle previste dal Legislatore), dette situazioni temporanee ben difficilmente possono arrivare a superare l'anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) necessario a far maturare il previsto punteggio; in più, in dette circostanze si tratta di porre occasionalmente riparo a situazioni in qualche modo anomale e transitorie, che proprio per la loro indeterminatezza mal si prestano ad essere autonomamente valutate. In aggiunta, si può ritenere che ove il Legislatore, nella compilazione della Tabella F allegata al D.Lgs. n. 545/92, avesse voluto prevedere specificamente l'assegnazione del corrispondente punteggio anche per i casi di esercizio "in supplenza" delle relative funzioni, avrebbe a ciò dedicato una specifica voce. Il non averlo fatto, unitamente alle pregresse considerazioni sul punto, depone a favore della lettura del combinato normativo in questa sede operata.

Resta da stabilire quali debbano essere i presupposti giuridici e di fatto per il riconoscimento della maggiore indennità di cui trattasi. Ora, premesso che la fattispecie non risulta essere disciplinata da puntuali disposizioni normative, né regolamentari né tantomeno legislative, non resta che identificare un riferimento a situazioni sia pur latamente analoghe, già regolamentate, che possano fornire un ragionevole aggancio alla presente fattispecie.

In tal senso, sotto il profilo soggettivo, si ritiene che l'attribuzione del maggior compenso di cui trattasi non possa essere collegata a "qualunque" assenza o impedimento dei titolari dell'incarico, bensì che debba trattarsi di assenza o impedimento supportati da idoneo titolo giustificativo (quali, ad esempio, la malattia prolungata, il mandato elettivo, ragioni di famiglia o collegate ad attività professionale, etc.), riconosciuto dalle Risoluzioni di questo Consiglio disciplinanti le singole fattispecie (alle quali si rimanda).

Sotto l'aspetto oggettivo, deve trattarsi di assenza o impedimento protratto per un tempo "ragionevole": ancora una volta, rifacendosi a quanto già regolamentato, a vario titolo, da previgenti atti generali (in particolare, cfr. Circ. Min. Ec. e Fin. N. 80/E dell'11 marzo 1998; Riss. CPGT n. 11 del 1° luglio 1997, e n. 2 del 20 febbraio 2007), il Consiglio ritiene congruo fissare in un periodo superiore ai trenta giorni l'intervallo di tempo minimo necessario a far maturare il diritto alla corresponsione della dedotta maggiore indennità.

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 545/'92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Angelo Gargani